

Allegato A-

Bando misura 132 – fase 4

REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007-2013
Reg. CE 1698/2005

Bando Misura 132

“Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare”

Fase 4 – Annualità 2011

- 1 Denominazione e codice della misura**
- 2 Soggetti ammessi a presentare domanda.....**
- 3 Tipologia di intervento**
 - 3.1 Limitazioni ed esclusioni.....
 - 3.2 Impegni specifici collegati alla misura
 - 3.3 Riduzioni in sede di accertamento finale, di controllo in loco e dei controlli ex post.....
- 4 Tipologie di spesa ammissibili.....**
 - 4.1 Normativa di riferimento e modalità di pagamento
 - 4.2 Specifiche sulle spese ammissibili rispetto a quanto previsto nel DAR
- 5 Localizzazione dell'intervento**
- 6 Tasso e importo dei contributi**
- 7 La domanda di aiuto**
 - 7.1 Inserimento previsione costi di certificazione.....
- 8 Richiesta di completamento della domanda di aiuto**
- 9 Domanda di pagamento**
 - 9.1 Documentazione per la domanda di pagamento
- 10 Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale**

1 Denominazione e codice della misura

Denominazione della misura: Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare (art. 20, c, ii/art. 32 Reg. (CE) n. 1698 /2005).

Codice della Misura: 132

2 Soggetti ammessi a presentare domanda

Sono ammessi a presentare domanda:

- a) gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti, anche a titolo provvisorio, nell'anagrafe regionale ai sensi della l.r. n.45/2007;
- b) soggetti equiparati agli IAP, ai sensi dell'art. 20 della suddetta legge regionale o dal punto 6 dell'allegato A del suo regolamento di attuazione (DPRG 18 febbraio 2008 n. 6/R);
- c) gli imprenditori agricoli professionali (IAP) riconosciuti ai sensi della vigente normativa statale (D.lgs n. 99/2004) da altre Regioni o Province autonome.

I suddetti soggetti devono:

- a) possedere il fascicolo aziendale costituito ai sensi del D.P.R. 503/99 ed essere iscritti all'anagrafe regionale sul sistema informativo di ARTEA;
- b) dichiarare di essere consapevole che, per essere ammessi al sostegno, devono essere in possesso delle condizioni di accesso relative ai beneficiari "Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari" (di seguito indicato con il termine **Allegato DAR**), paragrafo 2.1 "Condizioni di accesso relative ai beneficiari". In particolare:
 - 1) essere affidabili in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi al richiedente. Per le relative definizioni e specifiche attuative si rinvia al citato paragrafo 2.1 "Condizioni di accesso relative ai beneficiari" dell'Allegato DAR;
 - 2) non avere riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
 - 3) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
 - 4) non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per le spese oggetto della domanda.

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, deve comunicare prima dell'emissione dell'atto di assegnazione a valere sul PSR di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di accesso di cui ai punti 1, 2, 3, 4 devono essere posseduti e verificati (anche mediante acquisizione di autocertificazioni) prima dell'assegnazione e prima del saldo degli aiuti.

3 Tipologia di intervento

La misura prevede il sostegno per i costi sostenuti dagli imprenditori agricoli in relazione alla partecipazione ai sistemi di qualità di origine comunitaria o riconosciuti a livello regionale, finalizzati a qualificare la produzione ed a garantirne la certificazione.

I sistemi di qualità per i quali si può accedere al sostegno sono:

- a) Regolamento CE n.834/07 "Regolamento del Consiglio in materia di produzione agricola ed agroalimentare";
- b) Regolamento CE n. 510/2006 "Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli alimentari";
- c) Regolamento CE n. 1234/2007 in materia di organizzazione comune del mercato del vino;

- d) Legge della Regione Toscana n. 25/1999 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole".

Il sostegno viene erogato in base ai giustificativi di spesa che attestano sia l'ammontare che la natura di costi di certificazione realmente sostenuti.

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto pari al 70% dei costi di certificazione sostenuti nel corso di un singolo anno solare, per un periodo di tre anni consecutivi (e comunque non oltre il 2013).

E' possibile concedere il sostegno per un ulteriore periodo di due anni (e comunque non oltre il 2013) a seguito di presentazione di una nuova domanda al termine dei primi tre anni. Complessivamente il sostegno può essere concesso per un massimo di cinque anni nel periodo di programmazione 2007-2013.

3.1 Limitazioni ed esclusioni

Il sostegno è concesso per costi sostenuti in relazione a prodotti agricoli ottenuti prevalentemente nel territorio della Regione Toscana e destinati al consumo umano. La prevalenza è valutata sulla base dei redditi lordi standard (RLS) delle UTE (situate nel territorio toscano o non) di riferimento dei costi di certificazione.

In particolare:

- a) Per il Regolamento n. Reg. Ce n. 834/07 i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono tutti quelli ottenibili con i metodi dell'agricoltura biologica destinati al consumo umano escluso l'olio d'oliva; per la verifica della destinazione al consumo umano si fa riferimento al prodotto finale dell'azienda certificata.
- b) Per il Regolamento n. 510/2006 i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono quelli attualmente iscritti nel registro comunitario delle D.O.P ed I.G.P ovvero:
- Castagna del Monte Amiata I.G.P. Reg. di riconoscimento n. 1904/2000;
 - Fagiolo di Sorana I.G.P. Reg. di riconoscimento n. 1018/2002;
 - Farina di Neccio della Garfagnana D.O.P, Reg. di riconoscimento n. 465/2004;
 - Farro della Garfagnana I.G.P., Reg. di riconoscimento n. 1263/93;
 - Lardo di Colonnata I.G.P. Reg. di riconoscimento n. 1856/2004;
 - Marrone del Mugello I.G.P., Reg. di riconoscimento n. 1263/96;
 - Miele della Lunigiana D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 1845/2004;
 - Prosciutto toscano D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 1263/96;
 - Zafferano di San Gimignano D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 205/2005;
 - Fungo di Borgotaro I.G.P, Reg. di riconoscimento n. 1107/96;
 - Mortadella di Bologna I.G.P., Reg. di riconoscimento n. 1549/98;
 - Pecorino Toscano D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 1263/96;
 - Pecorino Romano D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 1107/96;
 - Salamini Italiani alla Cacciatora D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 1778/01;
 - Marrone di Caprese Michelangelo D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 1237 del 11/12/2009;
 - Ricciarelli di Siena I.G.P., Reg di riconoscimento n. 229 del 18/03/2010.
- c) Per il Regolamento CE n. 1234/2007 i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono i vini con la denominazione di origine protetta elencati di seguito:
- D. O. C. Ansonica Costa Argentario,
 - D. O. C. Barco Reale Carmignano,
 - D.O.C. Bianco della Val di Fievole,
 - D. O. C. Bianco dell'Empolese,
 - D. O. C. Bianco di Pitigliano,
 - D. O. C. Bianco Pisano di San Torpè,
 - D.O.C. Bolgheri,
 - D. O. C. Candia dei Colli Apuani,
 - D. O. C. Capalbio,
 - D. O. C. Colli dell'Etruria Centrale,
 - D. O. C. Colli di Luni,
 - D. O. C. Colli Lucchesi,

- D. O. C. Cortona,
 - D. O. C. Elba,
 - D. O. C. Montecarlo,
 - D. O. C. Montecucco,
 - D. O. C. Montegio M. Marittima,
 - D. O. C. Montescudaio,
 - D. O. C. Moscadello Montalcino,
 - D. O. C. Orcia,
 - D. O. C. Parrina,
 - D. O. C. Pietraviva
 - D. O. C. Pomino,
 - D. O. C. Rosso di Montalcino,
 - D. O. C. Rosso di Montepulciano,
 - D. O. C. San Gimignano,
 - D. O. C. Sant'Antimo,
 - D. O. C. Sovana,
 - D. O. C. Terratico di Bibbona,
 - D. O. C. Terre di Casole,
 - D. O. C. Val d'Arbia,
 - D. O. C. Val di Chiana,
 - D. O. C. Val di Cornia,
 - D. O. C. Vin Santo Chianti,
 - D. O. C. Vin Santo Chianti Classico,
 - D. O. C. Vin Santo Montepulciano.
-
- D. O. C. G. Chianti,
 - D.O.C.G. Chianti Classico,
 - D. O. C. G. Brunello di Montalcino,
 - D. O. C. G. Carmignano,
 - D. O. C. G. Morellino di Scansano,
 - D. O. C. G. Vernaccia di San Gimignano,
 - D. O. C. G. Vino Nobile di Montepulciano.
- d) Per il sistema di qualità previsto dalla L.R. 25/1999 i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono quelli per i quali sono stati approvati specifici disciplinari e destinati al consumo umano, ossia:
- cereali;
 - prodotti da colture industriali eccetto quelle no food;
 - ortaggi;
 - frutta;
 - uva e vino;
 - olive e olio;
 - prodotti da colture officinali;
 - castagne;
 - carne, uova, latte e miele.

3.2 Impegni specifici collegati alla misura

Il soggetto richiedente deve impegnarsi ad aderire o confermare l'adesione, per almeno tre anni (solari) consecutivi ad almeno uno dei sistema di qualità sopra elencati.

L'impegno decorre dalla prima annualità di riferimento della domanda di aiuto e prosegue nelle due annualità successive; il richiedente deve presentare per il triennio di impegno la domanda annua di pagamento.

Se i soggetti ammessi a finanziamento al momento della presentazione della domanda di aiuto non hanno ancora aderito al sistema di qualità devono provvedervi entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda stessa. In tal caso l'impegno decorre dall'anno di iscrizione al sistema di qualità prescelto.

Qualora entro i termini previsti (31 Marzo di ogni anno) non venga presentata la domanda annua di pagamento, entro lo stesso termine il beneficiario deve comunicare all'Ente competente la motivazione per la mancata richiesta di pagamento. Tale comunicazione va presentata anche nel caso di non

raggiungimento del livello minimo di contribuzione previsto nella tabella del paragrafo 3.1.3 "Minimali e massimali per le misure che prevedono sostegno agli investimenti" del DAR.

Nel caso in cui non venga effettuata nessuna comunicazione il beneficiario non potrà richiedere un accesso automatico al sostegno per gli anni successivi e dovrà eventualmente fare una nuova domanda di aiuto per accedere alla misura.

La mancata richiesta annua di pagamento non comporta il recupero del contributo erogato nell'anno o negli anni precedenti, a condizione che il beneficiario permanga nel sistema di qualità per i tre anni previsti.

Se il soggetto richiedente non adempie all'impegno di rimanere nel sistema di qualità per tre anni consecutivi, si provvede al recupero di quanto già erogato nell'anno o negli anni precedenti, ad esclusione dei casi dovuti a cause di forza maggiore o dovuti alla cessazione dell'attività da parte del soggetto richiedente (cancellazione dello IAP dall'anagrafe regionale).

3.3 Riduzioni in sede di accertamento finale, di controllo in loco e dei controlli ex post

Fatta salva l'applicazione dell'art. 31 del Reg. ce n. 1975/06, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinati da successivo atto della G.R. in attuazione del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125.

4 Tipologie di spesa ammissibili

4.1 Normativa di riferimento e modalità di pagamento

Per le norme sull'ammissibilità delle spese si fa riferimento al paragrafo 3 del DAR ("Spese ammissibili", salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 4.2).

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse al sostenimento delle spese di certificazione, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese di certificazione, deve rispettare quanto previsto dal DAR al paragrafo 3.3.3.1.4 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento", che elenca quelle che sono le modalità di pagamento ammesse.

4.2 Specifiche sulle spese ammissibili rispetto a quanto previsto nel DAR

Sono ammissibili le spese sostenute per le attività di certificazione.

Le spese di certificazione ammissibili sono quelle sostenute dai soggetti beneficiari per l'accesso e la partecipazione ai sistemi di qualità di cui al paragrafo 3. del presente bando.

Tali costi sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

- a) costo per l'iscrizione al sistema di controllo (costo che viene sostenuto una sola volta, al momento di ammissione nel sistema di controllo);
- b) costo per la quota annua fissa per l'attività di certificazione (è la quota annua di permanenza nel sistema di controllo);
- c) costo per la quota annua variabile per l'attività di certificazione (è il costo sostenuto in misura proporzionale al quantitativo di prodotto certificato);
- d) costo per le analisi richieste formalmente dall'organismo di controllo;
- e) costo per le verifiche ispettive aggiuntive.

5 Localizzazione dell'intervento

Tutto il territorio regionale.

6 Tasso e importo dei contributi

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto, erogato annualmente, pari al 70% delle spese sostenute per i costi di certificazione per la partecipazione ai sistemi di qualità di cui al paragrafo 3 del presente bando.

Non sono previsti pagamenti a titolo di anticipo o a titolo di stato di avanzamento dei lavori.

Gli importi massimi e minimi di contributo sono riportati nella tabella del paragrafo 3.1.3 "Minimali e massimali per le misure che prevedono sostegno agli investimenti" del DAR.

7 La domanda di aiuto

Per partecipare alla graduatoria relativa ai fondi disponibili nell'annualità 2011, la domanda per l'accesso ai contributi (denominata domanda di aiuto), può essere presentata a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro il 31/03/2011.

Per partecipare alla graduatoria dei fondi disponibili nell'annualità 2012 si provvederà con successivo atto a fissare i termini di apertura e di chiusura per la presentazione delle domande di aiuto.

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo, qualunque sia la modalità di sottoscrizione utilizzata.

La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata, impiegando la modulistica disponibile nel sistema informatico ARTEA reperibile sul sito dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura www.artea.toscana.it.

Le domande di aiuto devono essere presentate nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 1 " Condizioni generali" dell'allegato DAR.

Le domande di aiuto sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne i requisiti di ammissibilità e di priorità; tutti gli altri elementi sono successivamente richiesti a completamento della domanda ai soli titolari delle domande che risultano finanziabili in base al punteggio loro assegnato e alle risorse disponibili per la presente misura nel Piano locale di sviluppo rurale (PLSR) prodotto dall'Ente competente per territorio.

Le domande devono essere riferite all'azienda, cioè al relativo insieme di UTE registrate nell'anagrafe ARTEA e presenti nel territorio della Regione Toscana.

La domanda di aiuto e tutte le altre istanze successive devono essere indirizzate, pena la non ricevibilità, all'Ente competente per territorio, con riferimento alla sede legale dell'azienda individuata nel registro delle imprese. Nel caso di aziende individuali la cui iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria, ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 art. 2 della l. n. 77/97, per individuare la sede legale si fa riferimento all'anagrafe tributaria. Se la sede legale è fuori dalla Regione Toscana si fa riferimento ad una sede amministrativa dell'azienda ubicata in Toscana.

Le priorità contenute in domanda di aiuto sono indicate ed attribuite nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 3.1.6 " Criteri di selezione delle operazioni finanziate per le misure a sostegno degli investimenti – 132 " Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare" dell'allegato DAR.

7.1 Inserimento previsione costi di certificazione

Oltre ai documenti previsti per la costituzione del fascicolo aziendale, deve essere inserita nel sistema informativo di ARTEA (e compilato direttamente on line nella specifica domanda) la previsione dei costi di certificazione che si prevedono di sostenere nell'annualità di riferimento della domanda di aiuto e nelle due annualità successive (e comunque non oltre il 2013).

Per la domanda relativa all'anno 2011, presentata entro i termini previsti dal presente bando, la previsione deve essere relativa ai costi che si prevedono di sostenere nel 2011 (sono ammissibili soltanto quelli sostenuti dopo la presentazione della domanda di aiuto) e nei due anni successivi ovvero 2012 e 2013.

La domanda d'aiuto presentata entro il 31/12/2011 deve contenere la previsione dei costi di certificazione che si prevedono di sostenere negli anni 2012 e 2013.

La domanda di aiuto presentata entro il 31/12/2012 deve contenere la previsione dei costi di certificazione che si prevedono di sostenere nell'anno 2013.

La previsione dei costi di certificazione deve essere fatta per tutte le annualità di riferimento. La mancata indicazione di una o più annualità comporta la non ammissibilità della domanda di aiuto. Non saranno ammessi a contributo costi di certificazione superiori a quelli previsti.

Nel caso di domanda di aiuto presentata da un soggetto beneficiario che ha già percepito il sostegno per tre anni, la previsione dei costi deve essere fatta solo per due annualità (se compatibile con il periodo massimo di sostegno di 5 anni entro il 2013).

8 Richiesta di completamento della domanda di aiuto

L'Ente competente richiede il completamento delle domande che risultano finanziabili in base alla graduatoria preliminare.

Ai fini del completamento deve essere richiesta la seguente documentazione:

- a) nel caso di società, copia dell'eventuale atto deliberativo con il quale viene approvata la decisione di presentare domanda di aiuto;
- b) esclusivamente per i soggetti beneficiari che aderiscono per la prima volta ai sistemi di qualità di cui al Regolamento CE n. 834/07 e alla l.r. n. 25/99: copia dei tre preventivi di spesa relativi ai costi di certificazione che si prevedono di sostenere nei tre anni successivi a quello di presentazione della domanda a giustificazione degli importi dichiarati con la domanda di aiuto;
- c) ove pertinente, motivazione della scelta, tra i preventivi acquisiti, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico – economici;
- d) attestazioni (anche mediante acquisizione di autocertificazioni) relative ai requisiti d'accesso di cui al paragrafo 2.1 " Condizioni di accesso relative ai beneficiari" dell'allegato DAR.

L'Ente competente qualora ne riscontri la necessità e in aggiunta a quanto previsto sopra può chiedere la presentazione di ulteriori documenti non presenti nel fascicolo aziendale.

9 Domanda di pagamento

La domanda di pagamento deve essere presentate dal 1 gennaio al 31 Marzo di ogni anno e deve essere relative ai costi di certificazione dell'anno precedente. La presentazione deve avvenire secondo due procedure distinte:

- a. nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole (accessibile tramite il sito internet di ARTEA), con le modalità stabile dal decreto ARTEA n. 191 del 2008 e s.m.i.;
- b. in forma cartacea inviando la documentazione a corredo della domanda di pagamento entro i termini e con le modalità previste e specificate dall'Ente competente nel proprio atto di assegnazione del contributo.

La presentazione della domanda dopo il 31 Marzo, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno di calendario di ritardo, dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella domanda di pagamento oltre i 25 giorni dal 31 Marzo comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto di assegnazione.

Alla domanda di pagamento tramite DUA non deve essere allegato nessun documento cartaceo. La documentazione a corredo della domanda di pagamento deve essere infatti inviata separatamente all'Ente competente entro il termine e con le modalità stabilite nell'atto di assegnazione.

Nel caso in cui la domanda di pagamento, o la documentazione di corredo inviata all'Ente competente non sia completa, l'ufficio istruttore dell'Ente invia una richiesta di integrazione della domanda; entro il termine stabilito dall'Ente, il beneficiario è tenuto a presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate dei documenti richiesti.

La mancata richiesta annua di pagamento deve essere comunicata all'Ente competente e motivata secondo quanto previsto al paragrafo 3.2 del presente bando. Nell'eventualità che si rendesse necessaria, tale comunicazione deve essere prestata inderogabilmente entro il 31 marzo di ciascuna annualità per la quale si avrebbe diritto alla presentazione di una domanda di pagamento.

9.1 Documentazione per la domanda di pagamento

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontati tutti i costi di certificazione sostenuti per l'anno per il quale si chiede il pagamento, inserendo nel sistema informativo di ARTEA i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa (fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente) e dei relativi pagamenti, nonché l'oggetto della spesa.

Come indicato al paragrafo 3 del decreto ARTEA n. 191 del 2008, gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi al provvedimento di approvazione della liquidazione del saldo finale del finanziamento, adottato dall'Ente competente; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali stessi entro due giorni lavorativi dalla richiesta ai fini dell'istruttoria di accertamento finale o successivi controlli.

Di seguito viene elencata la documentazione necessaria per l'istruttoria della domanda di pagamento, che deve essere fornita all'Ente competente con le modalità indicate dallo stesso nell'atto di assegnazione:

- a) dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che per ciascuna fattura, relativa ai costi di certificazione sostenuti non ha ricevuto note di credito salvo quelle ivi indicate;

- b) nel caso di domanda di pagamento presentata da IAP provvisorio, fideiussione in favore di ARTEA (Agenzia regionale), secondo il modello previsto da ARTEA) per un importo pari al 110% della somma richiesta, per la durata residua ai fini dell'ottenimento del riconoscimento della qualifica di IAP prevista dalla l.r. n. 45/07;
- c) attestazioni (anche mediante acquisizione di autocertificazioni) relative ai requisiti d'accesso di cui al paragrafo 2.1 " Condizioni di accesso relative ai beneficiari" dell'allegato DAR.
- d) copia delle fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente e dei relativi giustificativi di pagamento. I documenti di spesa dovranno contenere i seguenti elementi:
 - intestazione del destinatario ultimo che riceve il finanziamento;
 - descrizione dell'oggetto della spesa in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento;
 - importo della spesa con distinzione dell' IVA;
 - data di emissione compatibile con l'intervento in cui è inserita;
 - dati fiscali di chi lo ha emesso per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata;
- e) le fatture devono essere accompagnate da una nota specifica, sottoscritta dal beneficiario, nella quale sia riportata:
 - la ripartizione dei costi di certificazione tra le produzioni agricole destinate al consumo umano e le altre produzioni agricole certificate;
 - la dichiarazione che per l'anno per il quale chiede il pagamento dei costi di certificazione (anno 2010 e seguenti) non ha ottenuto fondi in base a quanto previsto dal D.M. 29/07/2009 art. 5 e art. 3, comma 3. Oppure, se è beneficiario degli aiuti previsti dal D.M 29/07/2009 art. 5 e art. 3, comma 3, nella nota deve essere riportata una dichiarazione di aver escluso dai costi di certificazione rendicontati nella domanda di pagamento quelli relativi ai prodotti: olio d'oliva D.O.P. , I.G.P. e biologico; Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale I.G.P..

Quanto sopra indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ente competente ne riscontri la necessità.

10 Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale

Si evidenziano le seguenti particolarità della misura 132:

- a) non sono previsti pagamenti a titolo di anticipo o a titolo di stato di avanzamento dei lavori;
- b) non è previsto il subentro di un nuovo soggetto al posto di quello richiedente o del beneficiario dell'atto di assegnazione.

Si precisa che fino all'atto di assegnazione la verifica di tutti gli elementi concorsuali viene effettuata in base a quanto indicato dal DAR approvato con Delibera di Giunta n. 685 del 19 Luglio 2010 ed alle modifiche introdotte con D.G.R. n. 801/2010 e D.G.R. n. 992/2010.

Per le fasi successive si rimanda a quanto stabilito nel DAR vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario.

Si rinvia ai capitoli 3 " Spese Ammissibili del DAR e 3.1.5 " Procedure amministrative per l'assegnazione e la gestione dei contributi" dell'Allegato DAR e per quanto non espressamente previsto nel presente bando, in particolare per quanto riguarda:

- Competenze tecnico amministrative sulle singole misure
- Gestione delle economie
- Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari (condizioni generali, modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto, domande parzialmente finanziabili)
- Limitazioni ed esclusioni relative a tutte le misure (condizioni d'accesso relative ai beneficiari)
- Tempistica
- Formazione graduatoria preliminare
- Presa d'atto della graduatoria preliminare
- Completamento domanda di aiuto
- Istruttoria completamento domanda di aiuto
- Emissione degli atti di assegnazione
- Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata
- Istruttoria di recupero
- Monitoraggio

- Fasi del procedimento
- Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento
- Disposizioni in materia di informazione e pubblicità
- Importi minimi e massimi dei contributi
- Priorità per la selezione delle domande di aiuto
- Costituzione o aggiornamento fascicolo aziendale.